



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PRIMO LEVI MONTEBELLUNA

LICEO CLASSICO • LICEO SCIENTIFICO • LICEO SCIENTIFICO OPZIONE BILINGUISMO • LICEO SPORTIVO
LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE • LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE OPZIONE BILINGUISMO

VIA SANSOVINO 6/A - 31044 MONTEBELLUNA (TREVISO) TEL: 0423 23523 / 338 7562553 - FAX: 0423 602623
www.iisprimolevi.gov.it - email: segreteria@liceolevi.it - pec: tvis00300b@pec.istruzione.it - cod. fisc. 83005750266

Circ. n° 70/ATA

Montebelluna, lì 24 maggio 2018

Al personale ATA
IIS "Levi"

Oggetto: **Collocamento in ferie – a.s. 2017-18**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2087 del Codice Civile secondo il quale il datore di lavoro è tenuto a consentire la fruizione del periodo di ferie ai lavoratori;

VISTO l'art. 2109 del Codice Civile, secondo il quale è l'Amministrazione a fissare i termini di fruizione delle ferie dei lavoratori, assegnandole contemperando le esigenze dell'Amministrazione medesima con quelle del lavoratore;

VISTO l'art. 13 co. 10 del CCNL Scuola vigente, secondo il quale solo in caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo;

VISTO il D.L. 95/06.07.2012 convertito con legge 135/07.08.2012, che stabilisce l'impossibilità di monetizzare le ferie, e quindi l'obbligo della loro fruizione (obbligo derivante quindi da giurisprudenza consolidata – e.g. Cass. Civ. sez. Lav. 7836/19.03.2003, Cass. 10173/02.08.2000, Cass. 5624/05.05.2000, Cass. 2231/13.03.1997 ecc.);

VISTO l'art. 16 della Circolare del Ministero del Lavoro n° 8/03.03.2005, secondo il quale un periodo di ferie di almeno due settimane deve essere fruito in modo ininterrotto nel corso dell'anno di maturazione, su richiesta del lavoratore;

VISTO il parere ARAN SCU_083/06.05.2014 secondo il quale anche nel caso in cui la settimana lavorativa sia articolata su cinque giorni, il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie;

VISTO l'art. 13 co. 5 del CCNL Scuola vigente, secondo il quale nell'ipotesi che la settimana sia articolata su cinque giorni lavorativi, i giorni di ferie goduti vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno;

RITENUTO indispensabile che il personale a tempo determinato completi anche il recupero delle frazioni giornaliere di servizio già prestate ai sensi dell'art. 54 co. 4 del CCNL Scuola entro e non oltre la scadenza del contratto;

SENTITO il parere del Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi

TENUTO CONTO, a mente della Sentenza del Pretore di Milano del 20.01.1999, delle seguenti comprovate esigenze dell'Amministrazione:

- due collaboratori scolastici
- un assistente tecnico, in caso eccezionale anche sotto forma di reperibilità a domicilio
- il DSGA (o il suo sostituto) e un assistente amministrativo.

VISTE le proposte non vincolanti di fruizione delle ferie relative all'a.s. 2017/18 depositate dal personale ATA a seguito della Circ. n° 58/09.04.2018;

CONSIDERATA la Sentenza della Corte di cassazione n° 7951 del 12.06.2001 secondo la quale l'esatta determinazione del periodo feriale spetta unicamente al Dirigente quale estrinsecazione generale del potere organizzativo e direttivo dell'impresa

VISTO l'art. 10 del D.Lgs. 66 del 2003, che espressamente stabilisce come le ferie sono disposte "nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro";

DECRETA

il collocamento in ferie del personale ATA per l'a.s. 2017/18 come da prospetti allegati, che riportano anche le giornate di fruizione delle cc.dd. "festività soppresse" e dei cc.dd. "recuperi".

Ciascun dipendente riceverà un prospetto riassuntivo individuale di ferie, festività soppresse, recuperi maturati, fruiti e da fruire nel periodo estivo.

La DSGA e i collaboratori scolastici interessati sono tenuti ad organizzare il passaggio temporaneo di consegne, laddove presteranno servizio in un reparto diverso da quello ove usualmente sono assegnate.

La DSGA e gli assistenti amministrativi sono tenuti ad organizzare il passaggio temporaneo di consegne, stante la necessità di presidiare un ufficio talvolta distinto da quello cui ordinariamente sono assegnati, al fine di garantire la continuità del servizio ed ogni adempimento correlato.

In caso di comprovate esigenze di carattere eccezionale e straordinario, a mente della sentenza della Corte Costituzionale n° 543 del 19.12.1990, l'Amministrazione potrà disporre il rientro in servizio del personale destinatario del presente decreto, ricercando per quanto possibile il consenso degli interessati, derogando in tal caso dall'obbligo di godimento infra-annuale delle ferie.

Vista la necessità di garantire la presenza continuativa della DSGA o della sua sostituta, sussistono le particolari esigenze di servizio di cui all'art. 13 co. 10 del CCNL Scuola vigente. Ne consegue che per la DSGA è disposto il differimento di sette (7) giornate di ferie all'anno scolastico successivo, da fruire tassativamente entro il 30 aprile 2019 e previo accordo con il Dirigente.

Il personale potrà proporre all'Amministrazione eventuali scambi paritari, che verranno accolti a condizione che i contingenti minimi siano garantiti come nel preambolo della presente nota.

Per chiarimenti, i destinatari della presente si potranno rivolgere alla segreteria del personale.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Ezio Toffano

Ezio Toffano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/1993